



PARERE n. 2/2022

Seduta del 16 febbraio 2022

**Valutazione ambientale strategica. Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI Italia-Austria per il periodo di programmazione 2021-2027 - Parere ai sensi dell'art. 11, comma 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17.**

Vista la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 giugno 2001 che prevede che determinati piani e programmi che possono avere effetti sull'ambiente devono essere sottoposti ad una valutazione ambientale prima della loro adozione;

Visto il comma 6 dell'art. 11 della legge provinciale n. 17 del 13 ottobre 2017 "Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti" il quale prevede che il Comitato ambientale esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma;

Costatato che la bozza del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI Italia-Austria e lo studio di ambientale sono stati depositati presso l'Agenzia provinciale per l'ambiente per la pubblica visione dal 13.08.2021 al 13.10.2021;

Costatato che non sono pervenute osservazioni da parte di Comuni, enti o cittadini della Provincia di Bolzano nel periodo della pubblicazione del programma. Invece sono pervenute osservazione da parte del Ministero della transizione ecologica, dal Ministero della cultura segretario regionale per il veneto e della Direzione centrale difesa ambientale, energia e sviluppo sostenibile della Regione di FVG.

Visto che sulla base delle osservazioni il rapporto ambientale è stato modificato e integrato in collaborazione tra le autorità di gestione del programma e le autorità competenti per la VAS delle singole regioni per tenere conto delle osservazioni pervenute.

L'analisi degli effetti ambientali è stata condotta in riferimento alle seguenti componenti ambientali: biodiversità e sistemi naturali, paesaggio e beni culturali, acqua, suolo, clima ed energia, qualità dell'aria, rifiuti, trasporti. Emerge dalle valutazioni realizzate in sede di VAS che il programma non presenta effetti negativi significativi attesi sull'ambiente transfrontaliero. Di fatto, le azioni sono prevalentemente immateriali senza investimenti infrastrutturali programmati, e per lo più non localizzate.

La valutazione ha ottemperato al rispetto di detto Principio l'Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM PRINCIPLE) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027 mediante la trasmissione di un documento integrato al processo di VAS denominato "Verifica principio 'Dot Not Significantly Harm' che ha tenuto conto dei sei obiettivi ambientali contemplati dal Regolamento Tassonomia alla base del principio DNSH. Tale integrazione lega la valutazione DNSH alle evidenze documentali e valutative del processo di VAS che dovranno essere rese disponibili a richiesta della CE."

Vista la relazione istruttoria del gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 17 del 13 ottobre 2017, che è arrivato alla conclusione, che le valutazioni effettuate nel rapporto ambientale permettono una valutazione della compatibilità ambientale del programma.

In conclusione, alla luce delle valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale, nel documento denominato "Allegato II, III, IV e V", dove sono state indicate le "Modalità di recepimento delle osservazioni pervenute in fase di consultazione del pubblico nonché in relazione alle sopra riportate considerazioni e valutazioni, si ritiene che la proposta di Programma operativo Interreg VI Italia – Austria per il periodo 2021-2027 contenga, nel complesso, elementi che potranno contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel proseguo del Programma;

Ciò premesso, il Comitato ambientale rilascia ai sensi dell'art. 11, comma 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17

### **parere favorevole**

sulla compatibilità ambientale del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI Italia-Austria per il periodo di programmazione 2021-2027 con le seguenti prescrizioni:

*Prima dell'approvazione del programma:*

1. il Rapporto ambientale dovrà essere integrato con l'Allegato II, III, IV e V dove sono state indicate le "Modalità di recepimento delle osservazioni pervenute in fase di consultazione del pubblico dei pareri espressi dalle autorità ambientali";
2. in fase di definizione della metodologia e dei criteri usati per la selezione dei progetti dovranno essere considerate le raccomandazioni previste nel Rapporto Ambientale e negli allegati integrativi al Rapporto ambientale, relative alle misure previste dal Programma per compensare gli effetti negativi sull'ambiente. Al fine di garantire un'attuazione del Programma sostenibile dal punto di vista ambientale dovranno essere formulate in accordo con le Autorità Ambientali del Programma delle linee di indirizzo, dei criteri di selezione, delle premialità ambientali per progetti che prevedano azioni per la sostenibilità o "criteri escludenti" in caso di vincoli o criticità ambientali;
3. come previsto nel Rapporto Ambientale dovrà essere predisposto, a cura dell'Autorità di Gestione un apposito Piano di monitoraggio ambientale, prima dell'avvio del 1° bando di gara in accordo con le Autorità Ambientali del programma. Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà tenere conto delle raccomandazioni per la definizione degli indicatori di monitoraggio ambientale proposte nel "Rapporto di monitoraggio ambientale 2020". Inoltre, dovrà essere rivalutato il sistema degli indicatori proposto, il quale dovrà essere accompagnato dall'illustrazione della correlazione tra gli indicatori di contributo e gli indicatori di processo e di contesto. Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà prevedere le responsabilità e lo schema di coordinamento dei referenti, il crono programma del reporting ed il set finale degli indicatori scelti secondo quanto previsto dall'art. 18 del Testo Unico Ambiente;
4. qualora nel corso dell'attuazione del Programma siano apportate modifiche alla strategia o alle azioni previste, di procedere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità a VAS;
5. la Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica, illustrando in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il programma alla luce delle alternative individuate;

6. il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato secondo quanto previsto nella normativa vigente con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Programma approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
7. Per un'efficace governance ambientale del Programma dovranno essere definiti compiti e ruoli delle Autorità ambientali. Inoltre, nella fase di valutazione delle proposte progettuali dovrà essere garantita idonea valutazione degli aspetti ambientali, anche in relazione al soddisfacimento dei requisiti e dei criteri di cui al punto 1, attraverso la presenza di personale qualificato.
8. Dovranno essere attivate opportune forme di collaborazione con le Autorità ambientale regionale, al fine di garantire la corretta integrazione della componente ambientale nella fase di attuazione del Programma.

***In fase di attuazione del Programma:***

9. Relativamente alla Valutazione di Incidenza sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitaria 92/43/Cee e 09/147/Ce di provvedere, nelle successive fasi di attuazione del Programma operativo Interreg V Italia – Austria per il periodo 2021-2027, la verifica del rispetto della procedura di valutazione di incidenza (Direttiva 92/43/Ce e ss.mm.ii.).
10. Nella fase di valutazione delle proposte progettuali dovrà essere garantita idonea valutazione degli aspetti ambientali, inoltre, dovrà essere verificata e garantita la coerenza sia interna che esterna in relazione alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente.
11. I progetti selezionati dovranno tenere conto della pianificazione paesaggistica e territoriale delle aree di programma.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO AMBIENTALE  
Dott. Flavio RUFFINI

Sachbearbeiter/incaricato:  
Paul Gänsbacher  
☎ 0471/411800

## Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: FLAVIO RUFFINI  
Steuernummer / codice fiscale: TINIT-RFFFLV64C13F132X  
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2  
Seriennummer / numero di serie: 15cfa16  
unterzeichnet am / sottoscritto il: 24.02.2022

\*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 22.03.2022 erstellte Ausfertigung

## Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

\*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 22.03.2022